

DELIBERA N. 186/12/CSP

ARCHIVIAZIONE

NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ CANALE 50 S.P.A. ESERCENTE L'EMITTENTE TELEVISIVA LOCALE CANALE 50 PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE CONTENUTA NELL'ART. 4 COMMA 7, DEL REGOLAMENTO DI CUI ALLA DELIBERA AGCOM 538/01/CSP E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 2 agosto 2012;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, recante *"Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite"* e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, recante *"Regolamento in materia di procedure sanzionatorie"* e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS recante *"Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati Regionali per le Comunicazioni"*;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS recante *"Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni delegabili ai Comitati Regionali per le Comunicazioni"* e successive integrazioni;

VISTO l'Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l'Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS del 12 dicembre 2007 recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTA la legge regionale Toscana del 25 giugno 2002 n° 22 che disciplina il Comitato Regionale per le Comunicazioni della Toscana;

VISTA la delibera n. 617/09/CONS del 12 novembre 2009 che delega al Corecom Toscana la funzione di vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione;

VISTO l’atto del Comitato Regionale per le Comunicazioni Toscana datato 24 febbraio 2012 e notificato in data 29 febbraio 2012 alla società sopra menzionata che contesta la violazione del disposto di cui all’art. 4 comma 7, della delibera Agcom 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni, in quanto l’emittente Canale 50, relativamente alle trasmissioni comprese tra le ore 13.00 del 17 ottobre 2011 e le ore 03.00 del 18 ottobre 2011, ha inserito la pubblicità in sovrapposizione nella messa in onda del cartone animato “Sorriso d’argento”, trasmesso il giorno 17 ottobre 2011 dalle ore 16.05 alle ore 16.27;

RILEVATO che il Comitato Regionale per le Comunicazioni Toscana, su istanza di della società Canale 50 S.p.A., ha audito la stessa società in data 14 marzo 2012;

RILEVATO che la società Canale 50 S.p.A., nel corso dell’audizione e con la memoria difensiva fatta pervenire in data 23 marzo 2012, ha chiesto l’annullamento dell’atto di contestazione, ritenendo che la pubblicità in sovrapposizione, inserita nel cartone animato trasmesso, non sarebbe da considerarsi pubblicità in quanto si tratterebbe di sovrapposizione di “*live line*”, universalmente riconosciuta come valido mezzo di informazione e comunicazione istituzionale e di beneficenza ;

RILEVATO che il Comitato Regionale per le Comunicazioni Toscana ha ritenuto di non poter accogliere le giustificazioni dell’emittente in quanto anche se la sovrapposizione animata, come specificato nella delibera 211/08/CSP, nella misura in cui risulta finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari è assoggettata al medesimo trattamento degli altri messaggi pubblicitari e soggetta alla relativa disciplina, essa può essere utilizzata a fini informativi esclusivamente in relazione al contenuto del messaggio trasmesso che, nel caso della fattispecie oggetto di contestazione, ha sicuramente carattere promozionale, ragion per cui il Comitato ha proposto a questa Autorità, in data 31 maggio 2012, l’irrogazione nei confronti della predetta società di una sanzione amministrativa pecuniaria per il mancato inserimento delle suddette

sovraimpressioni pari a euro 1.033,00, come risultante dal minimo edittale della sanzione;

CONSIDERATO che, presa visione della documentazione pervenuta dal Corecom, trovandosi in presenza di una pubblicità a schermo diviso (c.d. *split screen*), che, a differenza della sovraimpressione animata non interrompe il cartone animato in questione, ma presenta un messaggio promozionale contestualmente al contenuto editoriale mediante apertura di apposita “finestra” in una porzione dello schermo, esso necessita di conseguenza della scritta pubblicità nel corso della relativa trasmissione, che, invece, nella fattispecie risulta assente, si configura piuttosto la violazione dell’articolo 3, comma 2 del Regolamento di cui alla Delibera n. 538/01/CSP come modificata, non essendo riconducibile, la violazione in questione, alla fattispecie dell’inserimento di pubblicità in sovraimpressione durante la messa in onda di un cartone animato, rilevata nel programma oggetto di contestazione;

RITENUTA, pertanto l’ inidoneità dell’ atto di contestazione n. CONT/6/2012- a precisare l’ ambito oggettivo del relativo procedimento come delimitato dalla disciplina dell’interruzione dei cartoni animati recata dal disposto dell’ articolo 4, comma 7 del Regolamento di cui alla Delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni;

RILEVATA, l’ insussistenza della violazione dell’ articolo 4 comma 7, del Regolamento di cui alla Delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni, contestata con l’ atto di contestazione n. CONT/6/2012;

CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del Regolamento di cui alla Delibera n. 538/01/CSP come modificata *“Le emittenti televisive sono tenute a inserire sullo schermo, in modo chiaramente leggibile, la scritta “pubblicità o televendita”, rispettivamente nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario o della televendita”*;

VISTI gli esiti delle verifiche effettuate dal Nucleo Speciale per la radiodiffusione e l’editoria della Guardia di Finanza, pervenuti in data 26 luglio 2012, prot. n. 0039651, in merito alla richiesta di conferma dell’anagrafica inoltrata da questo ufficio da cui risulta che la sede legale della società Canale 50 S.p.a., esercente l’emittente televisiva operante in ambito locale Canale 50, è sita in Pisa, alla via Giannessi snc – località Montacchiello;

RITENUTO che il comportamento dell’emittente televisiva Canale 50, riferito alla messa in onda, in data 17 ottobre 2011, del cartone animato “Sorriso d’argento” con l’inserimento di pubblicità in sovraimpressione, integra la violazione della disposizione contenuta nell’art. 3 comma 2, del Regolamento di cui alla Delibera Agcom 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni e non dell’articolo 4, comma 7, del predetto Regolamento;

RILEVATO che la fattispecie contenuta nell'articolo 3, comma 2, del Regolamento di cui alla delibera n. 538/01/CSP non è stata oggetto di contestazione;

RITENUTO, pertanto, di non poter dare ulteriore corso al procedimento per insussistenza della violazione dell'articolo 4 comma 7, del Regolamento di cui alla delibera Agcom n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione Servizi Media;

UDITA la relazione dei Commissari Antonio Martusciello e Francesco Posteraro, relatori ai sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell' Autorità;

DELIBERA

L'archiviazione del procedimento istruito dal Comitato regionale per le comunicazioni Toscana alla società Canale 50 S.p.A. esercente l'emittente televisiva operante in ambito locale Canale 50 con sede in Pisa, alla via Egidio Giannessi, per non luogo a procedere.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 2 agosto 2012

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola